



REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE

Ai sensi del D.M. n. 180/2010 e del D.M. n. 145/2011 in conformità delle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge il 9/8/2013 n. 98 e al Decreto Interministeriale del 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il D.L. n. 180/2010.

“CONCORDIA ET IUS”

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur

PREMESSA

L'Organismo di Conciliazione “Concordia et Ius” s.r.l. nasce con l'intento di incentivare la promozione della cultura della Mediazione. Per questo ha adottato il presente Regolamento per la gestione delle procedure di Mediazione, nell'ottica di amministrare e cercare di risolvere con tentativi di Mediazione di controversie sia di carattere nazionale che internazionale, civili e commerciali, comprese liti di natura societaria, in tutti gli ambiti in cui la procedura di Mediazione è legislativamente prevista in materia di diritti disponibili, tra privati, tra imprese, tra associazioni o enti, tra imprese e consumatori, tra imprese e Pubblica Amministrazione.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE “CONCORDIA ET IUS” S.R.L.

Articolo 1 – Istituzione dell'Organismo di Conciliazione “Concordia et Ius” s.r.l.

Nel rispetto delle norme previste che per maggiore completezza si elencano:

- Decreto del 24 luglio 2006 - Modello di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di Conciliazione e requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati alla formazione dei conciliatori
- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della Mediazione in materia civile e commerciale.
- Articolo 60 della Legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di Mediazione e di Conciliazione delle controversie civili e commerciali.
- Decreto Lgs. del 4 Marzo 2010, n. 28, recante l'attuazione della dell'articolo 60 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, in materia di Mediazione finalizzata alla Conciliazione delle controversie civili e commerciali

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



- Decreto del 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di Mediazione e elenco dei formatori per la Mediazione
- Decreto del 6 luglio 2011 n.145 – Regolamento recante modifica al D.M. del 18. Ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di Mediazione e dell'elenco dei formatori per la Mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 28/2010
- Decreto del 4 agosto 2014 n. 139 – Regolamento recante modifica al Decreto Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di Mediazione e dell'elenco dei formatori per la Mediazione nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

L'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. è stata costituita al fine di svolgere il servizio di Conciliazione promuovendo la risoluzione delle controversie di natura commerciale, civile e societaria e in tutti gli ambiti legislativamente previsti, in alternativa ed in ausilio agli organi della giurisdizione ordinaria, intendendosi proporre come Organismo di Mediazione ai fini dell'iscrizione al registro di cui al Decreto n. 222, del 23 Luglio 2004, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di Conciliazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. del 17 Gennaio 2003 n. 5, come da modifiche seguite al D.Lgs. del 4 Marzo 2010, n. 28 e del D.M. n. 180/2010 e segg.

Articolo 2 – Applicazione del Regolamento

- a) Il presente Regolamento si applica alla procedura di Mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del D.L. n. 180/2010 come modificato dal D.L. n. 145/2011)
- b) Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.
- c) In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle Parti entro 15 (quindici) giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
- d) La Mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del Giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



- e) L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi Parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
- f) Qualsiasi controversia, ad eccezione di quelle che concernono diritti indisponibili, può essere sottoposta ad una Procedura di Mediazione, al fine di addivenire ad una soluzione negoziata della lite mediante il raggiungimento di un accordo tra le Parti.

Articolo 3 – Organi dell'Organismo di Mediazione

- a) Ai fini della gestione della Camera di Mediazione e delle procedure alternative da essa amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Responsabile;
 - c) il Segretario Generale.
- b) Il Consiglio Direttivo di cui al comma precedente, è composto da 3 (tre) membri nominati dai soci dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., tra cui il Responsabile, il Segretario Generale ed un Consigliere soggetto, i quali durano in carica 1 (un) anno, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per gravi motivi. Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile conferendogli ogni e più ampia delega operativa come indicato al successivo art. 5. Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione della Camera di Mediazione, provvedendo a:
 - a) deliberare in ordine alle domande d'iscrizione dei Mediatori nell'apposito elenco stabilendone i requisiti di formazione e di selezione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento o integrativi dello stesso;
 - b) curare la regolare e puntuale tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Mediatori;
 - c) nominare il Mediatore per ciascuna procedura attivata, delegando espressamente per tale funzione il Responsabile con promessa di rato e valido, individuandolo, di volta in volta, sulla base della natura della controversia e delle Particolari competenze tecniche richieste, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni espresse dalle Parti ed attuando, ove possibile e praticabile, la rotazione degli incarichi, come previsto dai successivi articoli da cui è composto il presente Regolamento;
 - d) decidere sulle domande di ricsuazione del Mediatore o dei Mediatori e sostituire tempestivamente il Mediatore o i Mediatori, in caso sia ritenuta fondata la domanda di ricsuazione, in caso di mancata accettazione, in caso di sopravvenuta incapacità dello stesso o degli stessi o in caso di astensione dello stesso o degli stessi;

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



- e) individuare, nominare e sostituire il Mediatore più appropriato per gestire ogni procedura di Mediazione, con l'ausilio tecnico della Segreteria dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l.;
 - f) individuare e decidere il rappresentante dell'Organismo per ogni Sede operativa secondaria.
- c) Ferme le competenze individuate al comma b) del presente articolo 3 (tre), il Consiglio Direttivo dell'Organismo, elabora le linee di intervento e di sviluppo del servizio di Mediazione e, individuando i settori nei quali la conflittualità assume profili di particolare rilevanza, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra l'Organismo di Mediazione e le altre persone giuridiche, Ordini professionali, Enti, Istituzioni sia pubbliche che private, al fine di assicurare l'utilizzo della procedura di Mediazione amministrata dall'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., anche attraverso l'inserimento di apposite clausole negli statuti societari e nei contratti.
- d) Il Consiglio Direttivo è altresì competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Responsabile

- a) Il Responsabile della Camera di Mediazione (in seguito definito solo Responsabile), è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica 1 (un) anno ed è rieleggibile; può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi. Il Responsabile deve avere necessariamente il gradimento dei soci dell'Organismo di Mediazione e va nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Ove sorgessero difficoltà nell'elezione del nuovo Responsabile, l'intero Consiglio Direttivo si presenterà immediatamente dimissionario per consentire la nomina di una nuova *governance* da Parte dei soci dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. Il Responsabile, sia revocato che dimissionario, continuerà a svolgere i compiti di ordinaria amministrazione dell'Organismo in attesa della nomina di un nuovo Responsabile.
- b) Il Responsabile rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo e ne esegue ogni delibera, su delega del Consiglio stesso. Su delega del Consiglio Direttivo nomina il/i Mediatore/i e per ciascuna procedura attivata, individuandolo, di volta in volta, sulla base della natura della controversia e delle Particolari competenze tecniche richieste, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni espresse dalle Parti ed attuando, ove possibile e

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



praticabile, la rotazione degli incarichi, come previsto dai successivi articoli da cui è composto il presente Regolamento;

- c) Il responsabile dell'Organismo provvede a:
- a) stilare l'elenco dei Mediatori;
 - b) tenere il registro degli affari di Mediazione;
 - c) esaminare le richieste di Mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
 - d) disciplinare il tirocinio assistito dei Mediatori che ne fanno richiesta;
 - e) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
 - f) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
 - g) provvedere alla sostituzione del Mediatore e/o alla sospensione e nei casi più gravi alla cancellazione dall'elenco dei Mediatori;
 - h) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di Mediazione;
 - i) trasmettere il rendiconto di gestione, a far data dal secondo anno di iscrizione al Registro e entro il 31 marzo di ogni anno successivo, su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia;
 - j) predisporre il rendiconto contabile e finanziario dell'organismo;
 - k) individuare l'indennità dovuta dalle Parti per il servizio di Mediazione, anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sul valore della lite;
 - l) fornire al Ministero della Giustizia i dati relativi al credito d'imposta;

Articolo 5 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso. È incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di Mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle Parti, l'oggetto della controversia, il Mediatore designato, la durata del procedimento, anche con l'ausilio tecnico della Segreteria dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. È inoltre, Responsabile della tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei Mediatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento, con l'ausilio tecnico della Segreteria dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l.

Articolo 6 – Mediatore

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



- a) Le funzioni di Mediatore sono esercitate da un Mediatore iscritto nell'elenco dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., in base ai criteri determinati dal Consiglio Direttivo.
- b) L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei requisiti previsti da norme di legge e/o dal Regolamento. Costituisce titolo per l'inserimento nell'elenco la Partecipazione a corsi di formazione in materia di Mediazione tenuti in base a *standard* definiti a livello nazionale dalla normativa vigente.
- c) In via eccezionale, fermi i requisiti di cui ai precedenti commi, in considerazione della Particolare natura tecnica della controversia tale da richiedere adeguate e specifiche competenze, il Mediatore può essere individuato, congiuntamente dalle Parti in lite, all'interno della rosa di Mediatori iscritti nell'elenco. Il Mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse Parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Articolo 7 – La Segreteria Amministrativa

- a. La Segreteria Amministrativa è composta da due persone scelte dal Consiglio Direttivo ed è ubicata presso la Sede legale e operativa principale dell'Organismo, in via G. Sciuti, n. 180 p.t. a Palermo 90144 – (PA).
- b. La Segreteria Amministrativa cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento del servizio di Mediazione e coadiuva tutte le attività del Consiglio Direttivo. In generale i compiti attribuiti al personale addetto a compiti di segreteria dell'organismo sono: tenuta del registro, verifica della conformità della domanda di Mediazione ai requisiti formali previsti dal regolamento, formazione del fascicolo del procedimento, comunicazione al Mediatore dell'avvenuta designazione, ricezione dell'accettazione dell'incarico del Mediatore, comunicazione alla Parte del nominativo del Mediatore, della data e del luogo dell'incontro, consegna alla Parte istante della ricevuta dell'avvenuto deposito della domanda di Mediazione, e tenuta ordinata degli atti per almeno un triennio.
- c. La Segreteria Amministrativa è a disposizione degli utenti per fornire loro assistenza e ogni chiarimento o informazione utile al fine di agevolare l'accesso alle procedure di Mediazione e durante le fasi di svolgimento del procedimento e, pertanto, gli addetti allo sportello di Mediazione devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di Mediazione.

- d. La Segreteria Amministrativa rilascia l'attestazione relativa alla data di presentazione della domanda di Conciliazione, al numero di protocollo individuale della domanda, alla comunicazione della risposta o mancata risposta di controparte e, su richiesta del soggetto interessato, attesta l'avvenuto decorso del termine previsto per la conclusione del tentativo di Mediazione.
- e. In particolare, la Segreteria Amministrativa:
- tiene rapporti con il pubblico, spiega in cosa consiste la Mediazione in generale, consegnando preventivamente copia del Regolamento e del Tariffario a chiunque ne faccia richiesta;
 - riceve l'istanza di Conciliazione dalla Parte invitante o invitanti, attestandone la data di deposito e provvedendo ad inoltrarla alla Parte Invitata o Invitate con ogni mezzo ritenuto idoneo;
 - riceve attraverso la materiale consegna o altra forma informatica la comunicazione di accettazione o di rifiuto della procedura di Mediazione da parte del destinatario o dei destinatari della domanda;
 - cura, eventualmente e solo su richiesta delle Parti, l'istruttoria preliminare in ordine alla controversia segnalata, raccogliendo ogni informazione e documentazione che possa essere utile nella seduta di Conciliazione;
 - invia e riceve tutte le comunicazioni necessarie alle Parti e al Mediatore nel corso della procedura;
 - assicura la disponibilità di locali idonei e riservati per le gli incontri di programmazione e di Mediazione all'interno della Sede dell'Organismo di Mediazione, sia in caso di Sede principale, sia in caso di Sede locale;
 - conserva il fascicolo d'ufficio contenente l'intera documentazione relativa ad ogni procedura di Mediazione;
 - cura puntualmente la tenuta di un registro degli affari di Conciliazione trattati;
 - intrattiene con il Consiglio Direttivo i rapporti con il Ministero della Giustizia e delle Attività Produttive.
- f. Nel registro degli affari di Mediazione di cui al precedente comma e) lett. h), sono annotati, con numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle Parti, l'oggetto e il valore della controversia, il Mediatore o i componenti della Commissione di Mediazione designati, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Segretario Generale.

Articolo 8 - Definizioni

Nel presente Regolamento s'intendono per:

- a) Decreto: D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) Decreto Ministeriale: D.M. n. 222 del 23/07/04.
- c) Società: "Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius", con Sede legale e operativa principale in via G. Sciuti, n. 180 p.t. a Palermo 90144 – (PA).
- d) Organismo: l'Organismo di Mediazione denominato Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. costituito dalla Società Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" e iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. 222/04 al n. 809.
- e) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo di Mediazione chiamato Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" redatto ai sensi dell'art. 16 del Decreto n. 28/2010 e 7 del D.M. n. 222/04.
- f) Controversie: le controversie in materia civile e commerciale ex art. 2 D.Lgs. 28/2010.
- g) Mediazione: Mediazione delle controversie.
- h) Parti: le Parti del procedimento di Mediazione.
- i) Mediatore: lo specialista in tecniche di Mediazione e negoziazione delle controversie in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.
- j) Responsabile: il soggetto che è Responsabile dell'organismo e che rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo e ne esegue ogni delibera, su delega del Consiglio stesso.
- k) Segretario Generale: membro del Consiglio Direttivo nominato dal Consiglio stesso.
- l) Segreteria Amministrativa: la Segreteria dell'Organismo.
- m) Esperto: soggetto nominato dal Mediatore per svolgere tutte le funzioni di consulenza utili nel corso del procedimento di Mediazione.

Articolo 9 – Obiettivo e settore di applicazione

1. Il Regolamento disciplina la procedura di Mediazione per la risoluzione di controversie civili, commerciali e transfrontaliere devolute all'amministrazione dell'Organismo, conformandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza indicati dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. n. 180/2010.
2. Il Regolamento si applica alla Mediazione che le Parti decidono di risolvere extra-giudizialmente, in forza di una clausola contrattuale, per effetto di un accordo oppure

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



nei casi previsti dalla legge, qualora l'esperimento del tentativo di Mediazione costituisca condizione di procedibilità.

3. Il servizio di Mediazione offre, inoltre, la possibilità di risolvere controversie di natura economica che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori, tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.
4. Possono costituire oggetto di Mediazione disciplinate dal Regolamento anche le vertenze per la cui soluzione provvedimenti legislativi o amministrativi richiamino l'istituto della Mediazione.

Articolo 10 – Le Sedi

- a. Il servizio di Mediazione viene espletato nelle Sedi principali e secondarie regolarmente comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, in locali comunque idonei allo svolgimento dei procedimenti di Conciliazione. L'Organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 180/2010, delle strutture, del personale e dei Mediatori dell'Organismo/i, con il/i quale ha raggiunto l'accordo paritetico di reciprocità anche per singoli affari di Mediazione;
- b. Il procedimento di Mediazione potrà svolgersi:
 - a) presso la sede dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. ;
 - b) ovvero presso lo studio del Mediatore nominato, ove non sussistano condizioni di incompatibilità;
 - c) ovvero presso le strutture situate in Italia di altri organismi di Mediazione, con cui l'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. abbia concluso apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione;
 - d) ovvero presso altro luogo specificamente indicato dal Responsabile;
 - e) ovvero presso altro luogo liberamente e concordemente scelto dalle Parti insieme al Mediatore, che rispettino le condizioni minime di sicurezza e di *privacy* richieste dal dettato normativo.
- c. Saranno adottate sempre e comunque misure idonee a garantire la sicurezza dei locali e la riservatezza dei dati e dei documenti ricevuti dalle Parti sia nella fase della Mediazione, sia al termine del procedimento di Mediazione.
- d. Le Parti, il Mediatore ed il Responsabile dell'Organismo possono stabilire concordemente che la Mediazione venga svolta in un luogo diverso rispetto alle Sedi

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

- indicate nel presente articolo; la stessa deroga è altresì ammessa per singoli atti della procedura, ma sempre tenendo conto dei criteri dettati da codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per la domanda di mediazione così come formulata da Parte Istante. Il Responsabile prenderà pure in considerazione la localizzazione geografica dei Mediatori disponibili, ivi compresi, in mancanza di propri Mediatori nel luogo ritenuto più idoneo, quelli di altri Organismi con cui siano state sottoscritte apposite convenzioni, anche per singoli affari di Mediazione.
- e. Sarà esclusivo onere della Parte Invitata sollevare durante l'incontro di programmazione l'eventuale eccezione di incompetenza territoriale per la sede prescelta. Superata tale fase non sarà più possibile contestare utilmente l'incompetenza territoriale per la sede erroneamente indicata.
 - f. Previo accordo delle Parti, la Mediazione può svolgersi anche in via telematica, secondo le modalità tecniche che da loro verranno concordate insieme al Mediatore. Acconsentendo di svolgere in via telematica la Mediazione, le Parti accettano che l'eventuale Conciliazione possa perfezionarsi mediante modalità che potrebbero anche non consentire di ottenere l'efficacia esecutiva mediante il meccanismo di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo.

Articolo 11 – Obblighi del Mediatore

- a. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione presso le Sedi indicate all'art. 10 del presente Regolamento, salvo la deroga prevista all'ultimo comma dell'art. 10.
- b. Il Mediatore designato dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile al momento della apertura del procedimento non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
- c. All'inizio di ciascun procedimento il Mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione d'imparzialità, conforme al modello allegato al Regolamento, in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle Parti, nonché la sua neutralità ed assenza di qualunque interesse passato o attuale rispetto alla controversia che gli è stata assegnata.
- d. Il Mediatore ha l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo o al Responsabile eventuali cause d'incompatibilità, nonché qualsiasi interesse personale o economico connesso all'esito della procedura di Mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza,

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

- che potrebbe implicare un conflitto di interessi. Il Consiglio Direttivo o il Responsabile, verificata la presenza di tali presupposti, potrà disporre la nomina di un altro Mediatore.
- e. Anche nel caso in cui il Mediatore designato sia impossibilitato, per gravi motivi, ad assumere l'incarico, dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo o al Responsabile, che potrà disporre la nomina di un altro Mediatore.
 - f. Qualora durante la procedura di Mediazione si manifestino cause d'incompatibilità sopravvenute o non conosciute al momento dell'assunzione dell'incarico, il Mediatore dovrà sospendere la Mediazione e darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo o al Responsabile che procederanno alla nomina di un altro Mediatore.
 - g. Il Mediatore ha l'obbligo di portare a termine le procedure che gli sono state assegnate entro i 3 (tre) mesi previsti dalla legislazione vigente, salvo diverso accordo scritto tra le parti comunicato al Mediatore e risultante da verbale di Mediazione.
 - h. Nei casi in cui il Mediatore non abbia rispettato gli obblighi indicati ai precedenti commi oppure sia ritenuto Responsabile di comprovati inadempimenti nello svolgimento dell'incarico, il Consiglio Direttivo o il Responsabile, avranno facoltà di nomina di un altro/i Mediatore/i.
 - i. La sostituzione del Mediatore a richiesta di una o di entrambe le Parti sarà disposta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile solo nei casi in cui emerga una comprovata incompatibilità, un potenziale conflitto d'interesse oppure un grave inadempimento da Parte del Mediatore designato.
 - j. In tutti i casi in cui, in corso di Mediazione, il Consiglio Direttivo o il Responsabile sostituisca il Mediatore designato con altro Mediatore, non si potrà applicare alcun costo aggiuntivo alle Parti ed il procedimento dovrà comunque concludersi entro 3 (tre) mesi dall'inizio della procedura salvo diverso accordo scritto tra le parti comunicato al Mediatore e risultante da verbale di Mediazione.
 - k. In caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo citato, la stessa può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le Parti intendono offrire al Mediatore proponente.



- I. La proposta di cui sopra può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata Partecipazione di una o di più Parti al procedimento di Mediazione.

Articolo 12 – Decadenza e incompatibilità del Mediatore

- a) La qualifica di Mediatore dell’Organismo di Conciliazione “Concordia et Ius” si perde:
 - a) qualora vengano meno i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità previsti dalla normativa vigente;
 - b) per continue e sistematiche violazioni dei doveri posti a carico del Mediatore dalla Legge, dai Regolamenti, dai Codici deontologici, se facenti Parte di Ordini Professionali o dal Regolamento;
 - c) in presenza d’incompatibilità dovuta alla qualifica di Giudice di pace.
- b) Il Consiglio Direttivo o il Responsabile dispone la cancellazione del Conciliatore dall’elenco gestito dall’Organismo stesso nel caso di perdita della qualifica ovvero qualora ne faccia richiesta il Mediatore stesso.

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza

- a. Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
- b. Nell’istanza di Mediazione e nell’atto di adesione ciascuna Parte è tenuta a dichiarare espressamente l’impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
- c. Fatta eccezione dei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, non può essere effettuata alcuna verbalizzazione o registrazione di quanto dichiarato nel corso dello stesso dalle Parti, dal Mediatore o da chiunque abbia Partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di Mediazione.
- d. La Segreteria Generale assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento di Mediazione, sottoscritti dalle Parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
- e. Le Parti, i rispettivi Avvocati, Consulenti, Tecnici, Esperti, il Mediatore e chiunque abbia Partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di Mediazione, si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi, i fatti e le informazioni apprese durante il

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



procedimento.

- f. Il Mediatore non può essere chiamato dalle Parti o da chiunque abbia Partecipato alla Mediazione a testimoniare sui fatti e le circostanze di cui è venuto a conoscenza in occasione del procedimento di Mediazione.
- g. Fatta eccezione dei verbali previsti dall'art. 11 decreto 28/2010, ciascuna Parte si impegna a non produrre, nel corso di eventuali giudizi che hanno per oggetto i medesimi fatti inerenti la Mediazione, gli atti ed i documenti esibiti dall'altra Parte nel corso della procedura e dei quali non ne aveva la disponibilità, qualificati dalla Parte da cui provengono come riservati.
- h. Le Parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi i Mediatori in tirocinio, gli Avvocati e i Consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione. Fatta eccezione per quanto previsto in merito alla dichiarazione di rifiuto della Mediazione, i documenti, esibiti da una Parte in circostanze diverse dalla sessione congiunta, sono considerati come "riservati" nei confronti delle altre Parti presenti in Mediazione, a meno che la Parte esibente rimuova in qualsiasi modo il vincolo di riservatezza. Tuttavia i documenti, esibiti in Mediazione in qualunque modo e circostanza, sono sempre da considerarsi come "riservati" nei confronti delle Parti Invitate che non hanno aderito alla Mediazione.
- i. L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.L. 145/2011. Il Tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di Mediazione.

Articolo 14 – Avvio del procedimento di Mediazione.

L'istanza di Conciliazione è rivolta alla Segreteria Amministrativa da una o più Parti interessate alla controversia. E può essere proposta da chiunque in qualsiasi momento, anche senza preventivo accordo tra le Parti.

La Parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio in originale presso la sede centrale dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. ovvero presso una sede territoriale nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre, per come indicate sul sito internet all'indirizzo:

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



www.concordiaetius.it.

A tal fine, si precisa che si terrà conto della Sede principale dell'Organismo, ovvero delle sue Sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la Mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. L'originale della domanda di Mediazione può essere presentata all'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. mediante una delle seguenti modalità:

- a) Deposito materiale dell'originale cartaceo, debitamente sottoscritto dalla Parte Istante, presso la sede centrale dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., sita in in Via G. Sciuti, n.180, 90144 – Palermo.
- b) Trasmissione mediante posta elettronica certificata, debitamente sottoscritta mediante la forma elettronica, all'apposita casella di Posta Elettronica Certificata – PEC dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. e precisamente concordiaetius@mypec.eu.
- c) Trasmissione mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all'indirizzo della sede centrale dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., sita in in Via G. Sciuti, n.180, 90144 – Palermo.
- d) Trasmissione mediante fax al numero di fax della sede centrale dell'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., il cui originale dovrà poi essere depositato prima dell'apertura della Mediazione presso detta Sede.

Pertanto la relativa domanda di Mediazione si considera comunque depositata solo ed esclusivamente nel momento in cui perviene all'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. mediante una delle superiori modalità.

Tutte le domande di Mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico di provenienza.

Detto elenco è unico per tutto il territorio nazionale.

L'istanza di Mediazione va redatta sulla base del modello predisposto dal Consiglio Direttivo sia in forma *on line* e pubblicata sul sito www.concordiaetius.it, sia in forma cartacea da richiedere

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



alla Segreteria dell'Organismo e contiene:

- a. L'indicazione Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., e la precisazione della sede prescelta.
- b. L'indicazione se trattasi di Mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo o di Mediazione facoltativa.
- c. Le generalità e i recapiti completi della Parte/i istante/i e dei loro eventuali rappresentanti e/o Consulenti, codice fiscale compreso, presso cui effettuare le dovute comunicazioni compresi quelli telefonici e quelli eventuali di fax, posta elettronica e PEC.
- d. In caso di Mediazione obbligatoria, le generalità complete dell'Avvocato incaricato dell'assistenza nella Mediazione, il suo indirizzo, codice fiscale, foro di appartenenza, indirizzo di posta elettronica e di PEC.
- e. In caso di Mediazione facoltativa, tali dati sono necessari se la Parte desidera farsi assistere da un Avvocato o da Consulenti tecnici. L'oggetto della lite, la descrizione della controversia, le ragioni della pretesa, come disposto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo; e i recapiti delle altre Parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o Consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni compresi quelli telefonici e quelli eventuali di fax, posta elettronica e PEC. L'indicazione – anche solo approssimativa – del valore attribuito alla controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile, ovvero ove vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila) e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- f. L'individuazione del Giudice territorialmente competente per la controversia, se trattasi di Mediazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo).
- g. Eventuali memorie (di cui almeno una sintetica, riepilogativa della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia, con l'eventuale indicazione di quelli che – riservati al solo Mediatore – non devono essere trasmessi alle altre Parti.
- h. Il documento comprovante il versamento dei diritti di deposito e gestione pratica e diritti

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



di adesione e gestione pratica. Mancando il versamento ed accertata l'inesistenza di eventuali specifici accordi scritti in deroga, la domanda di Mediazione viene considerata irricevibile dalla Segreteria Amministrativa, che non procederà ad attività alcuna, non comunicherà la nomina di alcun Mediatore, nè rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.

- i. La dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espresso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza.

L'istanza può essere redatta dalla/e Parte/i o da un soggetto all'occorrenza delegato, ma deve essere comunque sottoscritto anche dalla Parte Istante.

Ricevuta la domanda di Mediazione, e se risulta versato da Parte Istante quanto dovuto, il Responsabile, nomina un Mediatore e fissa un primo incontro preliminare (incontro di "programmazione") tra le Parti non oltre 30 (trenta) giorni dal deposito della domanda, specificandone data, ora e luogo.

Parte istante, di concerto con l'Organismo, può farsi Parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla Parte Invitata.

Il provvedimento di fissazione di detto incontro preliminare per la Mediazione viene comunicato – a cura della Segreteria Amministrativa ovvero del Mediatore nominato dal Responsabile, a ciò espressamente delegato da quest'ultimo – alle Parti indicate nella domanda di Mediazione, trasmettendolo mediante ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ai loro indirizzi specificati nella domanda stessa dalla Parte istante. In loro mancanza ovvero in caso di inesattezza, l'Organismo non svolgerà né sarà tenuto a farlo indagini di sorta per individuare gli indirizzi corretti, compito che attiene espressamente alle Parti Istanti che hanno l'obbligo di fornire esattamente indirizzi, recapiti, numeri di telefono, fax, e-mail e PEC delle Parti Invitate o di qualsiasi altro soggetto che debba essere investito dalla domanda di Mediazione. Al provvedimento va allegata copia della domanda di Mediazione contenente anche l'indicazione della somma che le Parti Invitate in Mediazione devono versare prima che la Mediazione abbia corso, determinandola sulla base del vigente Tariffario e liquidandola provvisoriamente alla luce del valore della domanda indicato dalla Parte Istante. Qualunque ulteriore attività di comunicazione alle Parti tutte o a qualsiasi altro soggetto che debba essere investito dalla domanda di Mediazione, comporteranno la corresponsione anticipata alla Segreteria dell'Organismo delle spese vive necessarie alle successive notificazioni e ciò a cura della Parte Istante o di quella che ne avrà la necessità.

La Mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi dal deposito dell'istanza. In caso di

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



ricorso alla procedura su invito del Giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal Giudice per il deposito dell'istanza. Qualora il Mediatore si avveda che la Procedura, seppure caratterizzata da una trattativa leale e proficua tra le Parti, rischia di superare il termine di 3 (tre) mesi fissato dall'art.6 del Decreto Legislativo, ne discuterà con le Parti stesse, onde concordare possibili soluzioni.

Tali considerazioni andranno necessariamente svolte prima che le Parti decidano di affidare a un esperto il compito di aiutarle a definire alcune questioni tecniche, la cui risoluzione appare importante per proseguire nella trattativa.

La Mediazione potrà pertanto superare il termine di 3 (tre) mesi previsto dalle norme vigenti solo mediante accordo scritto fra tutte le Parti e con il consenso del Mediatore, avendo ciascuna di esse precedentemente valutato in modo adeguato tutte le implicazioni giuridiche di simile decisione, ivi comprese quelle relative alla ripresa del decorso di eventuali termini di prescrizione e/o decadenza cui siano soggetti i diritti oggetto di lite. Tale accordo va sottoscritto da tutte le Parti presenti ed inserito nel verbale di Mediazione.

Dal momento in cui la comunicazione di avvio del procedimento viene ricevuta dalla/e Parte/i, si producono gli effetti della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Decreto Legislativo citato.

Se la Conciliazione non è resa obbligatoria dalla previsione di una clausola di Mediazione, l'adesione al tentativo di Mediazione avviene mediante invio di una comunicazione alla Segreteria Amministrativa – redatta sulla base del modello predisposto dall'Organismo stesso – da Parte diversa da quella Istante, contenente preliminarmente l'attestazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, eventuali memorie e documenti (con l'eventuale indicazione di quelli che – riservati al solo Mediatore – non devono essere trasmessi alle altre Parti), nonché la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espresso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'art. 13 , con Particolare attenzione al comma di cui alla lettera f) e g).

L'invio della comunicazione di adesione va effettuato dalla Parte diversa da quella Istante, a mezzo raccomandata A/R o PEC entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.

Tale documento deve contenere:

- a. il nome e gli indirizzi completi delle Parti Invitate in Mediazione nonché dei loro eventuali Rappresentanti e/o Consulenti, codice fiscale compreso, presso cui effettuare le dovute comunicazioni compresi quelli telefonici e quelli eventuali di fax, posta elettronica e PEC cui intendono ricevere le comunicazioni relative al

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



Procedimento;

- b. la loro posizione circa l'oggetto e le ragioni del contendere rappresentato dalla controparte nella propria istanza di Mediazione;
- c. l'oggetto e le ragioni di eventuali domande che essi intendono svolgere avverso la Parte istante la Mediazione;
- d. l'indicazione – anche solo approssimativa – delle variazioni che il valore della lite subisce per effetto delle domande di cui al punto precedente.

La Parte diversa da quella Istante deve inviare altresì copia di tale documento alla Parte Istante la Mediazione, facendogliela pervenire con modalità e tempistiche adeguate per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 28/2010.

L'adesione al tentativo di Mediazione non può essere sottoposta a condizioni; l'apposizione di condizioni equivale a mancata adesione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di fissazione dell'incontro di programmazione e prima che esso si svolga, la/e Parte/i invitata/e che decida/ano di non partecipare alla mediazione e comunica/ano la propria intenzione di non aderire alla procedura di mediazione, non assolve/ono alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010. Tale scelta, se non supportata da un giustificato motivo oggettivo, non comporterà alcun obbligo di allegazione da parte del Mediatore al verbale di chiusura della Mediazione, a maggior ragione qualora la comunicazione sia stata espressamente qualificata "riservata" dal/i mittente/i. Le comunicazioni, di cui ai commi precedenti, devono avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione di quanto trasmesso o comunicato.

Le Parti, di comune accordo, possono indicare un Mediatore, tra quelli presenti nell'Ente, di loro comune gradimento ed in tal caso l'Organismo sarà tenuto a nominarlo, qualora lo stesso intenda accettare l'incarico.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la Parte Istante anche in mancanza di adesione della Parte chiamata in Mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata Partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010

Articolo 15 – Nomina del Mediatore

Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei Mediatori è consultabile sul sito www.concordiaetius.it.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



I Mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del D.L. n. 180/2010 modificato con D.L. n. 145/2011, nonché avere Partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 (venti) casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti, tranne le eccezioni previste dalla Legge.

L'Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.L. n. 145/2011.

In tal senso le Parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei Mediatori-Tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.

L'Organismo, attraverso il Consiglio Direttivo o il Responsabile designa il/i Mediatore/i ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. n. 145/2011

Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. n. 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di Mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i Mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di Mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di Mediazioni svolte, del numero di Mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi Mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita da più fattori che appaia maggiormente idonea alla scelta del Mediatore.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la prudente valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. Le Parti di comune accordo, possono indicare un Mediatore, tra quelli presenti nell'Ente, di loro gradimento ed in tal caso L'Organismo sarà tenuto a nominarlo qualora lo stesso intenda accettare l'incarico.

L'Organismo può fornire alle Parti, su richiesta congiunta delle stesse, una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del Mediatore. Ciascuna Parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le Parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo di Mediazione, tramite il Responsabile nomina il Mediatore tra i candidati proposti nella lista dei candidati ritenuti idonei, secondo i criteri sopra indicati.

Articolo 16 – Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore

Il Mediatore nominato, per ogni singolo caso affidatogli, prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per Mediatori, in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle Parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli. Tale dichiarazione va anche inserita dal Mediatore nel verbale di Mediazione relativo all'incontro di programmazione.

L'accettazione dell'incarico importa altresì per il Mediatore l'obbligo di osservare scrupolosamente il presente Regolamento e il Codice Etico adottato dall'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l., costituito dal Codice Europeo per i Mediatori.

Le incompatibilità per il Mediatore sono quelle definite nel Codice Etico nonché nell'art. 51 c.p.c. In casi eccezionali, quali l'improvvisa assenza del Mediatore designato o l'impossibilità a Partecipare alla Mediazione, l'Organismo, attraverso il Consiglio Direttivo o il Responsabile, può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informerà le Parti e provvederà alla sua sostituzione.

Il Tirocinante che assiste alla procedura di Mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.

Articolo 17 – Svolgimento del primo incontro (c.d. di programmazione) e poteri del Mediatore

Il Mediatore verifica la presenza delle Parti coinvolte dalla Mediazione e l'avvenuto integrale pagamento di quanto da loro rispettivamente dovuto per la Mediazione.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



Le Parti devono comparire personalmente o tramite procuratore speciale adeguatamente informato sui fatti, che deve consegnare al Mediatore la procura speciale a partecipare in Mediazione in base alla quale agisce, unitamente a copia di un suo documento d'identità e di quello del procuratore.

Il Mediatore verifica preliminarmente l'effettiva presenza delle Parti indicate nella domanda di Mediazione e dei relativi Avvocati, oltre l'avvenuto pagamento di quanto da loro rispettivamente dovuto per lo svolgimento del primo incontro di programmazione. In caso di assenza delle parti invitate controlla la regolarità formale dell'avvenuta notifica verificando il rientro della cartolina di ritorno della raccomandata A.R. e la ricevuta della PEC. Non compete al Mediatore, in caso di litisconsorzio necessario, accertare se siano state invitate tutte le Parti necessarie, trattandosi di adempimento della Parte Istante e/o del suo Avvocato.

Il Mediatore dichiara la propria piena neutralità, imparzialità ed indipendenza rispetto alle Parti tutte della presente mediazione, alla luce delle norme di legge applicabili nonché dei principi fissati dal Regolamento per la mediazione nonché del Codice Etico adottato.

A tal fine sottoscrive il presente verbale.

Preliminarmente il Mediatore spiega alle Parti e ai propri Avvocati la propria funzione, le caratteristiche della presente mediazione, la riservatezza che assiste la procedura e le sessioni separate, le implicazioni della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed il suo regime secondo il Regolamento per la mediazione.

Il Mediatore invita altresì le parti a rivolgergli ogni domanda di loro interesse in merito alla mediazione ed a come quest'ultima viene disciplinata dall'apposito Regolamento e poi invita le Parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di Mediazione. Come previsto dall'art.8, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 nel testo vigente, il Mediatore *"invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione"* e se le stesse dichiarano di voler dar corso alla mediazione autorizzando il Mediatore a proseguire nell'odierno incontro, impegnandosi al pagamento dell'indennità di mediazione dovuta entro il successivo incontro di Mediazione, il Mediatore concorda con le Parti stesse una nuova data per la prosecuzione della Mediazione. Ciò vale anche qualora accettino di Partecipare alla Mediazione solo alcune delle Parti Invitate e – con il consenso della Parte Istante – la Mediazione possa essere utilmente esperita anche solo nei loro confronti. Pertanto, se il primo incontro di programmazione si conclude con esito positivo, il Mediatore stila un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della Mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 28/2010).

Se le Parti Invitate non sono invece presenti all'incontro preliminare e nemmeno hanno

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



previamente comunicato per iscritto di aderire alla Mediazione, pagando nel contempo il corrispettivo per il servizio, il Mediatore dichiara chiusa la procedura, redigendo il relativo verbale negativo. Se nemmeno compare la Parte Istante, il Mediatore dichiara chiusa la Procedura per rinuncia di quest'ultima alla Mediazione.

Articolo 18 – Rifiuto della Mediazione

Il Mediatore dichiara la propria piena neutralità, imparzialità ed indipendenza rispetto alle Parti tutte della presente mediazione, alla luce delle norme di legge applicabili nonché dei principi fissati dal Regolamento per la mediazione nonché del Codice Etico adottato.

A tal fine sottoscrive il presente verbale.

Preliminarmente il Mediatore spiega alle parti la propria funzione, le caratteristiche della presente mediazione, la riservatezza che assiste la procedura e le sessioni separate, le implicazioni della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 ed il suo regime secondo il Regolamento per la mediazione.

Il Mediatore invita altresì le parti a rivolgergli ogni domanda di loro interesse in merito alla mediazione ed a come quest'ultima viene disciplinata dall'apposito Regolamento.

Come previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28/2010 nel testo vigente, il Mediatore *“invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione”* e queste, autorizzando il Mediatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. 28/2010, alla verbalizzazione delle proprie dichiarazioni, così si esprimono: parte istante conferma la volontà di proseguire nella mediazione mentre la parte invitata dichiara di non voler ulteriormente proseguire.

Il Mediatore, preso atto della dichiarazione della parte invitata che si è limitata a manifestare la propria indisponibilità a procedere con la presente mediazione, può ritenere a verbale che nella fattispecie non possa dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.Lgs 28/2010.

Tale condizione può infatti dirsi compiutamente assolta quando *“il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – partecipino alla vera e propria procedura di mediazione.”* (Tribunale di Firenze 19/03/2014)

Peraltro *“ritenere che ogni parte possa impedire fin dall'inizio l'effettivo svolgimento del procedimento di mediazione, equivale a ritenere che ognuno dei partecipanti sia titolare di un diritto potestativo alla chiusura del procedimento e tutte le altre parti in una posizione di soggezione.”* (Tribunale di Palermo, 16/07/2014)

In tal senso si vedano le recenti decisioni del Tribunale di Firenze 19/03/2014, Tribunale di Palermo 16/07/2014, Tribunale di Roma 10/07/2014 e Tribunale di Rimini 16/07/2014.

Il Mediatore, preso atto della dichiarazione d'indisponibilità della parte invitata, redige quindi il verbale negativo.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



Articolo 19 – Posizione delle Parti Invitate in Mediazione

Se la Mediazione si avvia, le Parti Invitate hanno facoltà di prendere posizione sulla vertenza, facendo pervenire alla Segreteria Amministrativa competente ed al Mediatore un documento contenente:

- a. I nomi e gli indirizzi completi delle parti invitate in Mediazione nonché dei loro eventuali rappresentanti e/o Consulenti, codice fiscale compreso, oltre all'eventuale indirizzo di posta elettronica e di PEC;
- b. In caso di Mediazione obbligatoria, il nome dell'Avvocato incaricato dell'assistenza nella Mediazione, il suo indirizzo, codice fiscale, foro di appartenenza, indirizzo di posta elettronica e PEC.; in caso di Mediazione facoltativa, tali dati sono necessari se la Parte desidera farsi assistere da un Avvocato o da Consulenti tecnici;
- c. La loro posizione circa l'oggetto e le ragioni del contendere rispetto a quanto rappresentato dalla Parte Istante in Mediazione;
- d. L'oggetto e le ragioni di eventuali domande che essi intendono svolgere avverso la Parte Istante la Mediazione.
- e. L'indicazione – anche solo approssimativa – delle variazioni che il valore della lite subisce per effetto delle domande di cui al punto che precede.

Articolo 20 – Pagamento indennità per la procedura di Mediazione

Le Parti che accettano la Mediazione, all'esito positivo dell'incontro di programmazione, consentendo così che essa abbia corso, sono tenute in solido al pagamento dell'intera indennità dovuta per il servizio di Mediazione, come indicato nel Tariffario adottato dall'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. nel momento in cui perviene la domanda di Mediazione e per come pubblicato sul sito www.concordiaetius.it

Qualora nel corso della Mediazione risulti che il valore della controversia sia superiore a quello indicato in domanda, il Mediatore dovrà indicare alle parti l'importo del conguaglio dovuto.

Il mancato pagamento, anche solo parziale, del compenso di Mediazione impedisce il rilascio del verbale di accordo o di chiusura della Mediazione.

Articolo 21 – Svolgimenti della procedura di Mediazione e poteri del Mediatore

- a. La Mediazione viene condotta senza alcuna formalità procedurale ed il Mediatore è

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

- libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle Parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Se necessario, la Procedura non si esaurisce in un solo incontro, quando ciò derivi da motivi attinenti all'efficacia della Procedura stessa oppure a sue reali esigenze operative. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle Parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le Parti. Preliminarmente il Mediatore presenta la Procedura alle Parti, adeguatamente informandole in merito alle sue caratteristiche (ivi comprese la funzione ed i compiti del Mediatore) e alla riservatezza che la assiste, tenuto anche conto del diritto di accesso agli atti della Procedura riconosciuto alle Parti. Se opportuno, il Mediatore indaga le aspettative delle Parti in merito alla Procedura stessa. Inoltre, il Mediatore discute specificamente con le Parti il contenuto, le circostanze e le conseguenze dell'eventuale proposta di cui all'art.11 del Decreto Legislativo, ivi compresi i criteri cui attenersi nel formularla, cercando di individuare insieme alle Parti la soluzione che si ritiene più proficua per favorire una trattativa aperta ed efficace, anche alla luce del valore della controversia e del tempo che ragionevolmente può esservi dedicato. Tale discussione può essere riproposta in qualsiasi momento della Procedura, quando ciò appare necessario al Mediatore ovvero su richiesta delle Parti.
- b. Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del Decreto legislativo n. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la Parte istante anche in mancanza di adesione della Parte chiamata in Mediazione, e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata Partecipazione della medesima Parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore in presenza della Parte istante o di Avvocato munito di procura, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lvo n. 28/2010.
 - c. Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna Parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate, che la parte da cui provengono non ha espressamente qualificato come riservati. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
 - d. Il Mediatore e le Parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni comuni e private devono essere ritenuti riservati.



- e. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
 - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di Mediazione;
 - b) nel caso in cui almeno una Parte vi si opponga espressamente;
 - c) in caso di mancata Partecipazione alla Mediazione di una o più Parti;
 - d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

- f. Sentite le Parti, l'Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. In qualsiasi momento, il Mediatore può chiedere al Responsabile di essere sostituito. Tale richiesta avverrà anche nell'ipotesi in cui il Mediatore si accorga che di non poter svolgere in modo efficace la Procedura ovvero che essa preveda il ricorso a metodologie di Mediazione che richiedono il possesso di specifiche cognizioni tecniche su una determinata materia. Motivando ciascuna delle Parti può domandare che il Responsabile provveda a sostituire il Mediatore. Il Responsabile valuterà le motivazioni addotte dalle Parti e si determinerà di conseguenza.

- g. Durante il corso della Mediazione, ciascuna Parte ha facoltà di esibire al Mediatore l'eventuale documentazione che essa ritenga utile far conoscere, ma non di procedere al suo formale deposito.

Articolo 22 – Presenza delle Parti e loro rappresentanza

- 1. Alle persone fisiche è richiesto di Partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di Partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

- 2. Le stesse possono farsi rappresentare da un procuratore debitamente informato sui fatti e farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La Partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. Durante gli incontri le Parti potranno farsi assistere da Consulenti (legali e/o tecnici) di fiducia. Nonostante la presenza di un procuratore, se lo ritiene indispensabile per il buon esito della trattativa, il Mediatore può invitare le Parti a comparire personalmente.

Le Parti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri per transigere e conciliare, soltanto in caso di giustificato motivo quale malattia debitamente documentata o comprovate ed improrogabili ragioni professionali.

- 3. Se una delle Parti convocate non è presente ad un incontro di Mediazione, il Mediatore

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



può provvedere ad una nuova convocazione; in caso di ulteriore mancata comparizione il Mediatore può dichiarare conclusa la procedura e darne atto in apposito verbale.

4. Il Mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e procedendo a verbalizzazione secondo il suo prudente apprezzamento, sentendo le Parti separatamente e/o in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l'emersione dei punti di accordo tra le Parti. Se del caso dispone, con l'accordo delle Parti ed a loro spese, l'intervento di esperti.
5. Il Mediatore potrà sentire le Parti e/o i loro procuratori congiuntamente o, se lo ritiene opportuno, separatamente. Al di fuori delle sessioni separate, le Parti non possono effettuare comunicazioni riservate al Mediatore, salvo quelle necessarie a meri fini organizzativi della Procedura, che sono invece sempre ammesse. Se nel corso della procedura il Mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri conciliatori (collegio di conciliatori), il Responsabile ne può nominare uno o più, in funzione della complessità della materia.

Le comunicazioni relative alla Procedura di Conciliazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione per es. PEC, ovvero, per quelle trasmesse al Mediatore nelle stesse modalità.

6. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere procedure telematiche per l'espletamento del procedimento di Mediazione, salva la facoltà delle Parti di avvalersi della procedura tradizionale.
7. Se necessario, per garantire una piena e consapevole partecipazione alla Procedura, il Mediatore potrà invitare a ricorrere all'ausilio di Consulenti, la Parte che mostri di subire lo svantaggio derivante da asimmetrie informative. Qualora essa rifiuti e il Mediatore si convinca che in tali circostanze la procedura non si svolgerebbe equamente, può sospendere o interrompere la Procedura stessa dandone adeguata motivazione alle Parti.

Articolo 23 – Presenza dell'Avvocato

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal Giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010: Nella Mediazione c.d. Delegata le Parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato alla Mediazione, saltando l'incontro di programmazione, dopo

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

- aver assolto ai relativi adempimenti amministrativi, direttamente al primo incontro di Mediazione e agli incontri successivi fino al termine della procedura. In caso di sua assenza, il Mediatore farà presente che tale obbligo discende direttamente dalla legge ed inviterà le Parti a tornare in Mediazione assistite da un legale, dandone atto nel processo verbale e disponendo un rinvio. In ogni caso, qualora la parte persista nell'intenzione di non essere assistita, il Mediatore dovrà rendere edotte le Parti che l'eventuale verbale di accordo non potrà essere considerato titolo esecutivo ma dovrà essere omologato dal Tribunale competente e, se non vi è espressa opposizione di una delle Parti, la Mediazione potrà regolarmente proseguire.
- b) Nella Mediazione c.d. facoltativa le Parti possono Partecipare sin dall'incontro c.d. di programmazione, senza l'assistenza di un Avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della Mediazione facoltativa, le Parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un Avvocato, anche in corso di procedura di Mediazione. In questo caso nulla vieta che le Parti vengano assistite dagli Avvocati solo nella fase finale della Mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le Parti nel momento conclusivo dell'accordo di Mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

Articolo 24 – Nomina di esperti

a. In presenza di tutte le parti

Qualora si presentino questioni di natura tecnica, la cui soluzione renda necessario la nomina di uno o più esperti, il Mediatore ne discute con le Parti, che, qualora convengano concordemente su tale necessità, vengono invitati dal Mediatore a individuare di comune accordo la tipologia di esperto necessaria e il professionista che abbia le competenze necessarie. In assenza di accordo tra le Parti, il Mediatore suggerisce un esperto che, oltre ad avere i requisiti di legge, è considerato idoneo dall'Organismo. Scelto e convocato l'esperto, le Parti individuano insieme al Mediatore il mandato da affidargli, sentendo anche i suggerimenti che all'uopo possono provenire dall'esperto stesso. Le Parti potranno altresì concordare se chiedere all'esperto un parere non motivato oppure succintamente motivato oppure diffusamente motivato. In considerazione della tipologia e delle caratteristiche dell'incarico ricevuto, l'esperto deve indicare preliminarmente all'accettazione dell'incarico il compenso da lui richiesto. L'esperto procederà a svolgere il proprio incarico solo se preliminarmente le Parti avranno preliminarmente accettato ed integralmente saldato il suo compenso. L'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. non assume comunque alcun

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

obbligo pecuniario nei confronti di tale esperto e/o Professionista. L'esperto condurrà le operazioni peritali nel modo che ritenuto più opportuno, rispettando i desiderata congiunti espressi dalle Parti e l'esigenza che la procedura si svolga equamente e nel modo più efficace possibile. Le Parti dovranno agevolare il lavoro dell'esperto. Esaurito il lavoro peritale, l'esperto ne renderà conto in sede di Mediazione, evitando di condurre autonomamente alcun tentativo di Conciliazione, onde non pregiudicare l'efficacia della Mediazione stessa. In qualsiasi momento le Parti potranno decidere, sottoscrivendo apposito accordo inserito nel verbale della Procedura, che il parere dell'esperto e o del Professionista assuma valore vincolante o meno e altresì, nel caso di insuccesso della Mediazione, quale debba essere l'uso dell'elaborato peritale nel successivo giudizio.

b. In assenza della parte invitata.

Il Mediatore, verificato il contenuto della mediazione nonché della comunicazione pervenuta dalla parte invitata e non comparsa, segnala alla Parte Istante la possibilità di procedere con una consulenza tecnica finalizzata alla determinazione dell'entità del danno che la stessa dichiara di aver subito in conseguenza dei fatti oggetto di contestazione. La Parte Istante acconsente alla proposta del Mediatore il quale rileva la necessità di estendere alla Parte Invitata, oggi non comparsa, un nuovo invito ad aderire alla presente mediazione in modo da essere pienamente parte della consulenza tecnica nel rispetto del principio del contraddittorio. Parte Istante autorizza quindi il Mediatore alla comunicazione alla Parte Invitata di copia del verbale. Il Mediatore, dato atto di quanto sopra, nomina consulente tecnico l'Esperto e rinvia all'incontro anche al fine di consentire alla Parte Invitata di aderire alla presente procedura nonché di eventualmente nominare un proprio Consulente di parte, significando alla stessa che, in difetto di adesione, si procederà comunque con la richiesta consulenza tecnica.

L'Organismo di Conciliazione "Concordia et Ius" s.r.l. non assume comunque alcun obbligo pecuniario nei confronti di tale esperto e/o Professionista. L'esperto condurrà le operazioni peritali nel modo che ritenuto più opportuno, rispettando i desiderata espressi dalla Parte Invitante e l'esigenza che la Procedura si svolga equamente e nel modo più efficace possibile. La Parte invitata dovrà agevolare il lavoro dell'esperto. Esaurito il lavoro peritale, l'esperto ne renderà conto in sede di Mediazione. In qualsiasi momento la Parte Invitante potrà decidere, che il parere dell'esperto e o del Professionista, nel caso di insuccesso della Mediazione, possa essere utilizzato nel successivo giudizio.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



Articolo 25 – Esiti della procedura di Mediazione

Se è raggiunto un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo redatto dalle Parti, che verrà allegato al verbale.

In caso di Mediazione Obbligatoria, la redazione del testo dell'accordo avverrà a cura degli Avvocati delle Parti come previsto dalla legge. In caso di mancata assistenza da Parte degli Avvocati, l'accordo raggiunto tra le Parti non ha efficacia di titolo esecutivo in mancanza di omologa da Parte del Presidente del Tribunale competente.

Il verbale della procedura e gli eventuali allegati che costituiscono base per la Conciliazione devono essere sottoscritti personalmente dalle Parti e dai loro Avvocati all'uopo delegati, dinanzi al Mediatore. Prima di sottoscrivere la Conciliazione, devono documentare i propri poteri. Il Mediatore procede a questo punto ad autenticare, per gli effetti di cui agli art. 11 e 12 del Decreto Legislativo le firme apposte in sua presenza. Le eventuali procure speciali devono essere allegate al verbale della procedura.

Per gli effetti di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo, la Conciliazione va sottoscritta dagli Avvocati delle Parti.

Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale che verrà sottoscritto dal Mediatore e dalle Parti che attesta l'espletamento della condizione di procedibilità nei casi previsti dall'art. 5 o in caso di mediazione facoltativa il suo esito.

Articolo 26 - La proposta ex art 11 del Decreto Legislativo.

- a. Quando l'accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di Conciliazione. Si rimette al prudente apprezzamento del Mediatore la facoltà di formulare la proposta su richiesta della Parte Istante, anche in assenza della Parte Invitata. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di Conciliazione, se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del d.lgs. 28/2010.
- b. La proposta di Conciliazione e' comunicata alle Parti per iscritto. Le Parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle Parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
- c. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le Parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



- impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- d. Se la Conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta, allegando le dichiarazioni di rifiuto o accettazione delle Parti con la prova della loro ricezione nei termini previsti dall'art. 11. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata Partecipazione di una delle Parti al procedimento di Mediazione.
 - e. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle Parti che lo richiedono.
 - f. Quanto sopra non impedisce comunque alle Parti di definire in qualsiasi momento la loro lite al di fuori della Mediazione. In questo caso l'accordo non potrà essere inserito nel verbale della procedura, che verrà chiusa per mancanza di interesse delle parti a coltivarla. In tale circostanza le Parti non potranno godere dei benefici di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 28/2010.

Art. 27 - Antiriciclaggio e altre norme imperative

L'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. ed i Mediatori ad esso organismo iscritti sono soggetti alla normativa antiriciclaggio.

Se il Mediatore riesce a ravvisare che la Conciliazione comporta la violazione di norme imperative o di ordine pubblico, lo rappresenta alle Parti, suggerendo loro di ricercare soluzioni alternative che siano lecite, e rifiuta di trasfondere la Conciliazione nel verbale di Mediazione. Se le parti non modificano la loro posizione, il Mediatore pone termine alla procedura. Ciò posto, se le Parti contestano ulteriormente l'operato del Mediatore, in via assolutamente eccezionale e stante la gravità della situazione a causa della condotta assunta dalle Parti nei confronti del Mediatore, egli ha facoltà di esprimere a verbale le ragioni della sua perplessità ed di informare dell'accaduto il Responsabile dell'Organismo, perchè provveda nei modi opportuni a tutelare Mediatore e Organismo.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



Articolo 28 – Scheda di valutazione

Allegata al presente Regolamento viene allegata una apposita scheda di valutazione del procedimento e consegnato alle Parti. Al termine del procedimento, ogni Parte deve debitamente compilarla, indicando le proprie generalità e poi sottoscriverla. Quindi deve consegnarla al Mediatore o spedirla alla Segreteria Amministrativa presso la Sede principale.

Articolo 29 – Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione. Le indennità dovute dalle Parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, come modificato dal D.L. n. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs. l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della Parte o delle Parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le Parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
2. Per diritti di deposito e gestione pratica e per diritti di adesione e gestione pratica, oltre alla spese di notifica è dovuto da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 oltre IVA, per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. Il mancato versamento dell'importo impedisce l'apertura del procedimento di Mediazione anche limitatamente all'incontro di programmazione.
3. Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna Parte l'importo indicato nella tabella A allegata in calce al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, per come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della Particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

- Mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo citato;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo citato, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la Mediazione, Partecipa al procedimento.
5. Si considerano come importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.
 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
 9. Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di Mediazione per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del D.Lgs. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
 10. Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs.

11. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna Parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica Parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Articolo 30 - Indennità per i non abbienti

1. Quando la Mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le Parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la Parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la Parte è tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, - a pena di inammissibilità della domanda di Mediazione, la Parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).
2. Il Mediatore di un procedimento, in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Articolo 31 – Responsabilità delle Parti

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it

1. E' di competenza esclusiva delle Parti:
 - a) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
 - b) Quando la Mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le Parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la Parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di Mediazione (spese di avvio e spese di Mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la Parte é tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la Parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione , o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).
 - c) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di Mediazione;
 - d) l'individuazione dei soggetti che devono Partecipare alla Mediazione, con Particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le Parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
 - e) l'indicazione dei recapiti degli Avvocati delle Parti, se presenti;
 - f) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - g) la determinazione del valore della controversia;
 - h) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
 - i) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Articolo 32 – Diritto di accesso agli atti del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo, le Parti hanno diritto di accesso agli atti conservati e custoditi dal Responsabile dell'Organismo

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



nell'apposito fascicolo registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, di cui al Decreto del Ministero Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il diritto di accesso è soggetto ai limiti indicati all'art. 7, comma 6, di detto Decreto.

2. Esaurito il procedimento, le Parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese ai relativi atti, accesso da esercitarsi esclusivamente nei confronti della Segreteria Amministrativa. Il diritto di accesso non può essere esercitato dopo il terzo anno dalla conclusione del procedimento e non ricomprende eventuali comunicazioni riservate al solo Mediatore, tali espressamente qualificate dalle Parti.
3. I dati comunque raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 33 – Cancellazione dal registro degli organismi di Mediazione

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale, in caso di cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, le Mediazioni in corso alla data di detta cancellazione vengono dichiarate improcedibili con atto del Mediatore incaricato, che lo stesso trasmette all'Organismo e in copia alle Parti.

Art. 34 – Clausola Finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.

TABELLA A

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



EURO 40,00 per diritti di deposito e gestione pratica e per diritti di adesione e gestione pratica, oltre alla spese di notifica e alle spese vive documentate per l'avvio della procedura (es. raccomandate A.R. inviate per le convocazione)

Tabella n. 1 liberamente determinata
Valore della lite – Spesa (per ciascuna Parte)

Fino a Euro 1.000,00	Euro 43,33
da Euro 1.000,01 a Euro 5.000,00	Euro 86,67
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	Euro 160,00
da Euro 10.000,01 a Euro 25.000,00	Euro 240,00
da Euro 25.000,01 a Euro 50.000,00	Euro 400,00
da Euro 50.000,01 a Euro 250.000,00	Euro 666,67
da Euro 250.000,01 a Euro 500.000,00	Euro 1.000,00
da Euro 500.000,01 a Euro 2.500.000,00	Euro 1.900,00
da Euro 2.500.000,01 a Euro 5.000.000,00	Euro 2.600,00
oltre Euro 5.000.000,01	Euro 4.600,00

Valore indeterminato basso fino a Euro 50.000 Euro 400,00;

Valore indeterminato alto oltre Euro 50.000 Euro 666,67;

Tabella n. 2 liberamente determinata
Valore della lite – Spesa (per ciascuna Parte)

Fino a Euro 1.000,00	Euro 65,00
da Euro 1.000,01 a Euro 5.000,00	Euro 130,00
da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00	Euro 240,00
da Euro 10.000,01 a Euro 25.000,00	Euro 360,00
da Euro 25.000,01 a Euro 50.000,00	Euro 600,00

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



da Euro 50.000,01 a Euro 250.000,00	Euro 1.000,00
da Euro 250.000,01 a Euro 500.000,00	Euro 2.000,00
da Euro 500.000,01 a Euro 2.500.000,00	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.000,01 a Euro 5.000.000,00	Euro 5.200,00
oltre Euro 5.000.000,01	Euro 9.200,00

Valore indeterminato basso fino a Euro 50.000 Euro 600,00;

Valore indeterminato alto oltre Euro 50.000 Euro 1.000,00;

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

1. SE L'ALTRA PARTE COMPARE:

- a) IN CASO DI EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE: dalla tabella n. 2 allegata al D.L n. 180/2010 si opera la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.
- b) IN CASO DI SUCCESSO : Dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di 1/4 per ciascuno scaglione di riferimento

2. IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE

- a) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : la Parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale e paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.
- b) IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : se la Parte istante, tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la formulazione della proposta dovrà pagare: Dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione l'aumento di 1/5

REGOLE GENERALI:

- NON SONO CONSENTITI ALTRI AUMENTI
- IN CASO DI GRATUITO PATROCINIO: non dovrà essere corrisposta alcuna indennità.

(la Parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal Mediatore. Se l'Organismo lo richiede la Parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



MEDIAZIONE FACOLTATIVA , SOLLECITATA DAL GIUDICE , PREVISTA DALLE PARTI (nel contratto)

1. IN CASO DI PARTICOLARE IMPORTANZA E COMPLESSITÀ DELL'AFFARE: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
2. IN CASO DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA: deve essere aumentata di 1/5
3. IN CASO DI SUCCESSO : aumento non superiore a 1/4 dell'importo previsto in tabella
4. IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELL'ALTRA PARTE : la Parte istante, se si presenta, paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le Parti.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it



Allegato II

Codice europeo di condotta per Mediatori

1. Art. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza - I Mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di Mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina - Il Mediatore deve consultarsi con le Parti riguardo alle date in cui la Mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle Parti informazioni in merito.

1.3. Onorari - Ove non sia stato già previsto, il Mediatore deve sempre fornire alle Parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il Mediatore non dovrà accettare una Mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le Parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del Mediatore - I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. Art. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza - Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne le Parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono:

- a) qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle Parti;
- b) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della Mediazione;
- c) il fatto che il Mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più Parti.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle Parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

- 2.2. Imparzialità - Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. **Art. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

- 3.1. Procedura - Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

- 3.2. Correttezza del procedimento - Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il Mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- a) sia raggiunto un accordo che al Mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del Mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- b) il Mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

- 3.3. Fine del procedimento - Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione. Il Mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo

Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972

e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu

web: www.concordiaetius.it



l'accordo esecutivo.

4. **Art. 4 RISERVATEZZA**

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle Parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della Parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it

• **VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO**

a) Adeguatezza e confort della Sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di Mediazione: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) Assistenza della Segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

• **VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

a) Soddisfazione nella Partecipazione alla procedura di Mediazione rispetto ad un giudizio in Tribunale: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al Tribunale?: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

• **VALUTAZIONE DEL MEDIATORE**

a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

b) abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1□ - 2□ - 3□ - 4□ - 5□

• **IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:**



Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 180, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu
web: www.concordiaetius.it